

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE

Sentenza n. 25/2018/EL depositata in data 18/09/2018

RICORSO: per l'annullamento della deliberazione della Sezione di controllo per la Regione siciliana n. 69/2018/PRSP, depositata in data 27 marzo 2018, con la quale è stato accertato il venir meno dei presupposti del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, presentato dal Comune ricorrente ed il grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati con le conseguenze previste dall'art. 243 quater, comma 7, del Tuel.

RICORRENTE:

Comune di Giarre, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*.

RESISTENTI:

Procura generale della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione siciliana, Ministero dell'Interno, Commissione per la finanza e gli organi degli enti locali, Prefettura di Catania, Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della funzione pubblica della Regione siciliana.

QUESTIONE RISOLTA: non è ammissibile il venir meno dei controlli di regolarità e legittimità attribuiti alla Corte dei conti, al fine di prevenire gli squilibri di bilancio, in pendenza dell'istruttoria sul piano di riequilibrio, giacché la continuità della gestione amministrativa e degli esercizi finanziari esclude che la situazione finanziaria dell'ente si cristallizzi alla data di presentazione del piano o della sua rimodulazione/riformulazione, potendosi evolvere in senso positivo, o in senso negativo, migliorando o peggiorando lo squilibrio.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con riguardo all'esatta interpretazione da attribuire all'art. 1, commi 714 e 714-bis della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. legge di stabilità 2016), le Sezioni riunite hanno ribadito quanto già rilevato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2017/QMIG del 20/03/2017, affermando che **<<in pendenza dell'esame del piano riformulato o rimodulato ai sensi delle disposizioni sopra citate, rimane immutata la competenza delle Sezioni regionali di controllo di verificare la situazione finanziaria complessiva dell'ente ed il rispetto degli obiettivi intermedi del piano originario, dovendosi escludere soltanto che abbia rilevanza il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi qualora sia dovuto ai motivi che hanno determinato la riformulazione/rimodulazione del piano originario che nella fattispecie in esame...sono costituiti dal computo di un maggior disavanzo da riaccertamento dei residui correttamente accertato, ovvero all'insorgenza di debiti fuori bilancio sorti anteriormente all'adozione dell'originario piano di riequilibrio, ma non conoscibili dall'ente medesimo>>**.

Muovendo, dunque, dal presupposto che **<<il ricorso al piano di riequilibrio presuppone un disequilibrio strutturale del bilancio...in quanto l'ente non può porvi rimedio attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli artt. 188, 193 e 194 TUEL, e, se trascurato, può provocare il dissesto finanziario>>**, il Collegio giudicante stabilisce che **<<in quest'ultimo caso una situazione di squilibrio strutturale si può facilmente trasformare in default finanziario a causa dell'impossibilità di riequilibrare il bilancio con conseguente obbligo di dichiarare il dissesto>>**.

Pertanto, secondo il giudizio delle Sezioni riunite, **<<se i controlli di regolarità e legittimità contabile sono stati attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire squilibri di bilancio, sarebbe irrazionale farli venir meno in pendenza dell'istruttoria sul piano di riequilibrio,**

giacché la continuità della gestione amministrativa e degli esercizi finanziari esclude che la situazione finanziaria dell'ente si cristallizzi alla data di presentazione del piano o della sua rimodulazione/riformulazione, potendosi evolvere in senso positivo, o in senso negativo, migliorando o peggiorando lo squilibrio>>.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite, ponendosi in linea con l'orientamento della Sezione delle Autonomie, hanno chiarito il tenore dei commi 714 e 714 bis dell'art. 1 della legge n. 208/2015, meglio nota come legge di stabilità 2016, precisando che la necessità dell'istruttoria, da parte della competente Commissione ministeriale, sul piano di riequilibrio finanziario rimodulato, non preclude affatto alla Sezione regionale di controllo l'accertamento del raggiungimento degli obiettivi intermedi stabili nel piano originario.

Tanto ciò è vero che il Collegio decidente, oltre a ricostruire il quadro normativo e la *ratio legis* sottesa agli articoli in esame, ha tenuto a precisare che il concetto di piano rimodulato, che si sostituisce, con effetto novativo a quello originario non comporta la conseguente sopravvenuta carenza di potere da parte della Sezione regionale di verificare l'eventuale rispetto degli obiettivi intermedi compresi nel piano originale.

In tal senso sovviene proprio la più coerente lettura dell'art. 1, comma 714 della legge menzionata, laddove, le Sezioni riunite individuano come tale dettato normativo persegue <<la finalità di pervenire ad un necessario raccordo dei piani di riequilibrio precedentemente approvati con la nuova disciplina della contabilità armonizzata, consentendo di aggiornare le previsioni dei medesimi esclusivamente con riferimento al maggior disavanzo di amministrazione>>, puntualizzando al contempo come il successivo comma 714 bis consenta, invece, <<di introdurre nel piano originario nuove passività derivanti da operazioni di ripiano di disavanzi di amministrazione o da rateizzazione di debiti fuori bilancio, che devono essere “emersi successivamente alla deliberazione o all'approvazione del piano”>>.

Siffatti assunti giuridici, dunque, confermano, nel caso di specie, che seppure la Commissione ministeriale competente non riesca a rispettare il termine fissato per l'esame del piano rimodulato, tuttavia non può affatto concepirsi uno stallo sui controlli finanziari che la Corte dei conti è chiamata ad effettuare.

Il discorso, inoltre, diviene ancora più concreto nell'ipotesi in cui l'ente territoriale, da sottoporre al controllo, si trovi in una situazione finanziaria di squilibrio strutturale, atteso che non solo ciò potrebbe comportare la violazione del principio costituzionale dell'equilibrio di bilancio, ma il blocco dei controlli non sarebbe affatto coerente con nessuna disposizione legislativa in materia, dato che l'art. 243 bis, terzo comma, del Tuel <<prevede che il ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale “sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo...2011, n. 149, il termine per l'adozione delle misure correttive di cui al comma 6, lettera a), del presente articolo”>>.